



T639.1

Disposizioni concernenti le facilitazioni di viaggio per il personale - Abbonamenti FVP su carte di colore blu

Edizione: 01.01.2026

Modifiche valevoli dal 1° gennaio 2026

Cifra / Tema	Modifiche
Separazione della tariffa FVP in T639 e T639.1	Nella presente tariffa T639.1 sono riportate le disposizioni per le FVP sulle attuali carte blu. Le disposizioni per le FVP sullo SwissPass si trovano nella T639.
Tariffa 639.1	Le disposizioni contenute in questa tariffa valgono esclusivamente per gli abbonamenti FVP sulle carte blu ancora in circolazione. Non saranno più emesse nuove carte di colore blu.
Intera tariffa	Piccoli adattamenti redazionali.
3.4	Adattamento delle prestazioni di servizio, non essendo più possibile l'emissione di carte blu.
Attuale cifra 3.5	La cifra è stata stralciata; non sono più emessi abbonamenti transitori.
3.5.1	Nuova cifra; nessuno scambio della carta blu con quella rossa..

Indice

0	Avvertenze preliminari.....	5
0.1	Basi delle disposizioni FVP	5
0.2	Imposta sul valore aggiunto	5
0.3	Abbreviazioni e termini.....	5
0.4	Informazioni a terzi.....	6
1	Campo d'applicazione	7
2	Disposizioni generali	8
2.1	Comportamento nei veicoli.....	8
2.2	Responsabilità e abusi.....	8
2.3	Rimborso di spese di viaggio	8
2.4	Viaggi di servizio	8
2.5	Rinuncia all'AG FVP o alle FVP	9
3	Emissione e prestazioni di servizio	10
3.1	Emissione	10
3.2	Layout.....	10
3.3	Deposito.....	10
3.4	Sostituzione	10
3.5	Rimborsi / scambio	11
3.6	Assegni Reka / Rail Check / Buoni.....	12
4	Aventi diritto.....	13
4.1	Collaboratori	13
4.2	Impiegati a tempo parziale	15
4.3	Diritto del personale secondo la funzione.....	15
4.4	Coniugi	15
4.5	Figli	17
4.6	Pensionati	18
4.7	Coppie conviventi.....	19
5	Titoli di trasporto	21
5.1	Titoli di trasporto senza rinuncia del dipendente all'AG FVP	21
5.2	Titoli di trasporto di conviventi e bambini senza diritto alle FVP	22
5.3	AG FVP per apprendisti	23
5.4	Facilitazioni di viaggio per bambini.....	23
5.5	Cani	24
5.6	Cambio classe per l'AG FVP	24
5.7	Combinazioni di AG	24
6	Prezzi	29
6.1	Abbonamenti generali FVP per collaboratori	29
6.2	Abbonamenti generali FVP per familiari e pensionati	30
6.3	Abbonamenti metà-prezzo FVP	32
6.4	Carte giornaliere FVP e cambiamenti di classe giornalieri FVP	34
6.5	Riacquisto o rinuncia alle FVP	34
7	Disposizioni transitorie	35

7.1	Rinuncia all'AG FVP.....	35
7.2	Migrazione delle FVP allo SwissPass	35

0 Avvertenze preliminari

0.1 Basi delle disposizioni FVP

- 0.1.1 Le disposizioni di questa tariffa si applicano esclusivamente agli abbonamenti FVP emessi sulle carte blu ancora in circolazione. Non sono più emesse nuove carte di colore blu.
- 0.1.2 Le disposizioni FVP poggiano sulla «Convenzione quadro concernente le facilitazioni di viaggio per il personale dei trasporti pubblici, stipulata fra l'Unione dei trasporti pubblici, Alliance SwissPass e la Comunità di trattative delle Associazioni del personale (SEV, transfair, VSLF, ACTP, SSP, syndicom), valida dal 1° gennaio 2022».
- 0.1.3 Il trasporto e l'emissione di titoli di viaggio e di riduzione delle persone che viaggiano in base alle disposizioni concernenti le facilitazioni di viaggio per il personale (FVP) sono regolati, sempre che qui appresso non sia previsto altrimenti, dalle tariffe seguenti:
- 600 Disposizioni accessorie comuni di tariffa
 - 601 Tariffa generale per viaggiatori
 - 600.3 Tariffa delle facilitazioni di viaggio per bambini
 - 600.9 Tariffa per i rimborsi
 - 602 Tariffa per il bagaglio
 - 654 Tariffa degli abbonamenti generali e metà-prezzo, AG Night e offerte supplementari (disposizioni applicabili «senza SwissPass»)
 - 711.1 - 739 Tariffe del traffico viaggiatori internazionale

0.2 Imposta sul valore aggiunto

- 0.2.1 I prezzi si intendono IVA inclusa all'aliquota normale di legge.

0.3 Abbreviazioni e termini

Abbreviazione	Definizione
Abb. ½	Metà-prezzo per acquistare titoli di trasporto a prezzo ridotto
Abb. ½ FVP	Metà-prezzo per gli aventi diritto alle FVP, per acquistare titoli di trasporto a prezzo ridotto e titoli di trasporto FVP
AG FVP	Abbonamenti generali a prezzo ridotto per gli aventi diritto alle FVP
AI	Assicurazione per l'invalidità
AM	Assicurazione militare
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CASA	Sistema di vendita commerciale
CC	Codice civile svizzero
CG FVP	Carta giornaliera per gli aventi diritto alle FVP
CG Multi FVP	Carta per più giorni per gli aventi diritto alle FVP
FVP	Facilitazioni di viaggio per il personale
GO	Grado d'occupazione
IT	Impresa di trasporto

Abbreviazione	Definizione
IVA	Imposta sul valore aggiunto
NOVA	Piattaforma per la vendita del traffico nazionale, in prevalenza per le offerte commerciali.
PGV	Primo giorno di validità
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

0.4 Informazioni a terzi

Le disposizioni sulle FVP sono destinate esclusivamente all'uso di servizio. Non possono essere mostrate per consultazione né consegnate a terze persone. Si possono dare informazioni solo se chi le chiede esibisce una legittimazione FVP.

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il campo d'applicazione della tariffa 639 corrisponde a quello della tariffa 654, cifra 1.
- 1.2 Oltre alle IT secondo la cifra 1.1, conformemente alla Convenzione quadro FVP 2022 altre società/organizzazioni possono ottenere prestazioni in base alla tariffa 639.1.
- 1.3 L'ambito di validità di AG FVP, metà-prezzo FVP come pure delle CG FVP e delle CG multi FVP corrisponde a quello dell'offerta commerciale secondo la tariffa 654. Gli AG FVP dei figli di dipendenti sono equiparati all'AG Famiglia ragazzo della tariffa 654. Sono accordate le medesime riduzioni sul prezzo di trasporto e le stesse offerte supplementari come per l'offerta commerciale. L'assortimento FVP è definito alla cifra 5.
- 1.4 L'AG FVP e il metà-prezzo FVP dei ragazzi fino a 15.99 anni accompagnati da un genitore valgono come carta Junior secondo la tariffa 600.3 e autorizzano così la libera circolazione nella classe corrispondente.

2 Disposizioni generali

2.1 Comportamento nei veicoli

- 2.1.1 Dalle persone con diritto alle FVP ci si attende che usino particolare riguardo nei confronti di viaggiatori provvisti di titoli di trasporto ordinari (in particolare per quanto attiene l'utilizzazione della 1ª classe). Bisogna attenersi alle disposizioni impartite dal personale. Le trasgressioni possono essere punite con il ritiro fino a un anno della facilitazione di viaggio.
- 2.1.2 Se non ci sono posti liberi in 1ª classe, i titoli di trasporto FVP di 1ª classe danno solo il diritto di accomodarsi in 2ª classe. Non esiste alcun diritto a prestazioni particolari quali ad es. treni speciali.

2.2 Responsabilità e abusi

- 2.2.1 Collaboratori e pensionati devono informare i membri della propria famiglia sulle condizioni per fruire delle FVP e sulle conseguenze in caso di abuso. A tale riguardo, essi rispondono nei confronti del loro datore di lavoro.
- 2.2.2 I datori di lavoro adottano provvedimenti adeguati per i casi di abusi, che sono perseguiti con il ritiro della facilitazione di viaggio fino a un anno. Per il resto fanno stato le disposizioni della T600, cifra 13.
- 2.2.3 Le disposizioni secondo le cifre 2.2.1 e 2.2.2 si applicano per analogia anche ad altre irregolarità quali il comportamento improprio di persone con diritto alle FVP. Il datore di lavoro adotta provvedimenti adeguati che, conformemente alla cifra 2.1.1, possono portare al ritiro fino a un anno della facilitazione di viaggio. Il ritiro è possibile anche per i titoli di viaggio FVP che non sono stati consegnati gratuitamente dal datore di lavoro. Per il periodo del ritiro delle FVP non vi è alcun rimborso.

2.3 Rimborso di spese di viaggio

- 2.3.1 Per tutti i viaggi le cui spese sono rimborsate integralmente da terzi, non è lecito valersi delle FVP. Fra questi rientrano ad es. i viaggi a carico dell'amministrazione militare o di enti assicurativi, di associazioni, per esercitare una carica pubblica, per testimoniare in tribunale ecc.

2.4 Viaggi di servizio

- 2.4.1 Non esistono particolari titoli di trasporto per i viaggi di servizio. I collaboratori in possesso di un AG FVP utilizzano la loro tessera di legittimazione e i biglietti personali.
- 2.4.2 I dipendenti che rinunciano all'AG FVP acquistano i titoli di trasporto per viaggi di servizio rivolgendosi al servizio preposto del datore di lavoro o valendosi dei canali di vendita commerciali secondo le disposizioni del datore di lavoro.

2.5 Rinuncia all'AG FVP o alle FVP

- 2.5.1 Se un collaboratore o un pensionato rinuncia alle FVP, né lui, né i membri della sua famiglia possono avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti del datore di lavoro.
- 2.5.2 I dipendenti con un grado di occupazione del 40 per cento e oltre possono rinunciare all'AG FVP per ragioni di costo o fiscali. La durata minima per la rinuncia o per l'acquisizione è di un anno. Il riacquisto è possibile solo dopo che è trascorso un anno. Per le relative pratiche (riacquisto o rinuncia) il datore di lavoro può riscuotere dal dipendente l'importo corrispondente alla cifra 6.5.
- 2.5.3 Una rinuncia è possibile anche nel corso della durata di validità di un AG FVP (per es. in caso di cambiamento del luogo di lavoro o di domicilio), il riacquisto invece solo dopo un anno.
- 2.5.4 Se un dipendente rinuncia all'AG FVP, può richiedere un metà-prezzo FVP. Rimane libera la scelta di rinunciare integralmente alle FVP (AG FVP come anche metà-prezzo FVP).
- 2.5.5 Se un dipendente rinuncia all'AG FVP per ragioni fiscali o di costo, anche i congiunti perdono il diritto alle FVP. Lo stesso vale in caso di rinuncia totale alle FVP (AG FVP e metà-prezzo FVP).
- 2.5.6 Tutti gli abbonamenti, anche quelli dei familiari, vanno ritirati o scambiati. Per il rimborso dell'AG FVP si veda la cifra 3.5.5.

3 Emissione e prestazioni di servizio

3.1 Emissione

- 3.1.1 L'emissione e i servizi (scambio, sostituzione, rimborsi) degli abbonamenti FVP sono di competenza dei servizi centrali del datore di lavoro.
- 3.1.2 I datori di lavoro tengono un controllo degli abbonamenti FVP emessi. Il segretariato di Alliance SwissPass è autorizzato, se necessario, a prendere visione di tali documenti.
- 3.1.3 In caso di abbonamenti FVP emessi indebitamente (contro le disposizioni della presente tariffa), questi possono essere conteggiati in un secondo tempo ai prezzi commerciali.
- 3.1.4 Gli abbonamenti FVP su carta blu non sono registrati nella banca dati dei clienti NOVA.
- 3.1.5 Se il diritto alle FVP del collaboratore si estingue, gli abbonamenti FVP devono essere restituiti immediatamente al Servizio centrale del datore di lavoro. Il loro ulteriore impiego viene perseguito conformemente alla T 600, cifra 13.6 Abuso, falsificazione e cifra 13.6.2 Abuso. Il datore di lavoro può conteggiare in un secondo tempo la differenza rispetto ai prezzi commerciali degli abbonamenti non restituiti.

3.2 Layout

- 3.2.1 Gli abbonamenti FVP erano emessi nel «formato carta di credito» di plastica (85.7 x 54 mm). Il Layout del lato di controllo degli abbonamenti FVP corrisponde alle prescrizioni 570. Il lato della configurazione degli abbonamenti FVP può avere impostazioni differenti. L'abbonamento dev'essere firmato dalla/dal titolare subito dopo averlo ricevuto, nell'apposito spazio; al controllo dei titoli di trasporto, esso è valevole solo se firmato.
- 3.2.2 Tutte le legittimazioni FVP recano sul lato del controllo un numero di carta di base. Questa consiste in tre lettere e in tre cifre (esempio: ABC123).
- 3.2.3 Alla prima emissione di un abbonamento FVP era necessaria una fotografia recente, di buona qualità. Le foto risalenti a un periodo antecedente i 24.99 anni devono essere rinnovate al massimo dopo 5 anni. Le foto risalenti a un periodo successivo ai 25 anni devono essere rinnovate al più tardi dopo 10 anni.

3.3 Deposito

- 3.3.1 Gli abbonamenti FVP secondo tariffa 639.1 non possono essere depositati.

3.4 Sostituzione

- 3.4.1 Gli abbonamenti FVP danneggiati o divenuti impresentabili vanno sostituiti secondo la cifra 3.4.4.
- 3.4.2 In caso di smarrimento, la/il titolare deve confermare di avere intrapreso i passi necessari per recuperare il suo abbonamento FVP (per es. denuncia presentata a una IT, alla Polizia ecc.).

- 3.4.3 La perdita di un abbonamento FVP va annunciata immediatamente al servizio, anche se al momento l'abbonamento non viene utilizzato. La mancata segnalazione può comportare un addebito a posteriori o una tassa, in particolare quando venga a cadere il diritto.
- 3.4.4 Dal momento che non sono più prodotte carte blu, gli abbonamenti FVP smarriti o danneggiati su una carta blu devono essere rimborsati e emessi come nuovi sullo SwissPass.
- 3.4.5 Al rilascio viene incassata in ogni caso la tassa di sostituzione secondo la tariffa 600, cifra 4.11. Questa tassa non viene in nessun caso restituita.
- 3.4.6 Gli abbonamenti FVP sostitutivi su carta blu in circolazione portano come contrassegno speciale una «E» accanto al numero personale. Non si fa distinzione fra sostituzione e duplicato; in ogni caso sui titoli di trasporto figura la lettera «E».
- 3.4.7 Le carte giornaliere FVP e le carte giornaliere multi FVP perse o mancanti non sono sostituite.

3.5 Rimborsi / scambio

- 3.5.1 Il titolare di FVP su carte blu non può richiederne lo scambio in FVP sullo SwissPass. Le carte blu devono essere utilizzate fino alla loro scadenza e sono poi migrate sullo SwissPass.
- 3.5.2 In caso di perdita del diritto alle FVP, gli abbonamenti FVP (AG FVP e metà-prezzo FVP) sono rimborsati pro rata. Contrariamente alle disposizioni della tariffa 600.9, è ammesso il rimborso di abbonamenti sostitutivi.
- 3.5.3 Per le carte giornaliere FVP, le carte multigiorni FVP, i cambi classe giornaliere FVP e i cambi classe giornaliere multi FVP fanno stato per analogia le disposizioni della tariffa 600.9, cifra 5.
- 3.5.4 Uno scambio di carte giornaliere FVP, carte multigiorni FVP, cambi classe giornaliere FVP e cambi classe giornaliere multi FVP con analoghi articoli commerciali è possibile pagando la differenza di prezzo. È pure ammesso il loro computo su un AG, un metà-prezzo, un abbonamento di percorso o di comunità.
- 3.5.5 Gli AG FVP rimborsati per mancato utilizzo sono trattati come restituzione. Si applica per analogia la tariffa 600.9, cifra 6.2.2. Viene riscossa la franchigia secondo T600, cifra 1.3.
- 3.5.6 Uno scambio dell'AG FVP dalla 2^a alla 1^a classe o viceversa è possibile in qualsiasi momento sia per i dipendenti sia per i familiari. L'AG originale viene rimborsato pro rata e non viene riscossa alcuna franchigia.
- 3.5.7 È escluso un rimborso del metà-prezzo FVP per mancato utilizzo.

3.6 Assegni Reka / Rail Check / Buoni

- 3.6.1 Gli abbonamenti FVP emessi dai servizi FVP non possono essere pagati con assegni REKA o con la Reka Card né con Rail Check, buoni sconto, buoni «NGW» o altri mezzi di pagamento elettronici.

4 Aveni diritto

4.1 Collaboratori

4.1.1 È considerato dipendente (collaboratore) la persona che si trova in un rapporto di lavoro diretto con una delle IT partecipanti alla convenzione con un grado di occupazione di almeno il 40 per cento del tempo che, nella rispettiva IT, vale come durata normale del lavoro (Legge sulla durata del lavoro). Parimenti, vale come dipendente la persona che, per motivi di diritto del lavoro, ha un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno il 40 per cento e in seguito è molto prevedibile che continuerà ad essere impiegata.

4.1.2 Come tempo di lavoro si calcola:

1. L'assenza pagata per

- vacanze, incluse quelle compensate con un supplemento di salario (in nessun caso però i giorni di riposo valgono come tempo di lavoro computabile)
- malattia e infortunio
- congedo, interamente o parzialmente pagato
- servizio militare prestato nell'esercito svizzero
- servizio civile
- prestazioni compiute nella protezione civile

2. il congedo non pagato, fino a 3 mesi civili consecutivi per anno civile. Nel caso di un congedo più lungo, il diritto decade durante tutto il periodo di congedo, anche per i congiunti. Se un congedo previsto per meno di tre mesi viene prolungato oltre questo periodo, il diritto decade immediatamente fino al termine del periodo di congedo prolungato. Decade anche un eventuale diritto acquisito secondo le cifre 6.2.1 e 6.3.1.

4.1.3 Il collaboratore che in base a due rapporti di lavoro presso due diverse imprese di trasporto ha diritto alle FVP ai sensi della cifra 4.1.1, può rivendicare le FVP solo da una IT.

4.1.4 Se un collaboratore con due o più rapporti di lavoro con diverse IT è considerato impiegato a tempo parziale ai sensi della cifra 4.2.1, è ammesso cumulare i due impieghi, se in questo modo è raggiunta la durata del lavoro minima del 40 per cento per l'intero diritto alle FVP. Questo dev'essere fatto valere presso l'IT con il grado d'occupazione più elevato. Se i singoli gradi d'occupazione sono uguali, la scelta è lasciata al collaboratore.

Esempi:

- rapporto di lavoro con l'IT «X»: 40%; rapporto di lavoro con l'IT «Y»: 20% = totale 60% = diritto alle FVP sec. la cifra 4.1.1 presso l'IT «X»
- rapporto di lavoro con l'IT «X»: 40%; rapporto di lavoro con l'IT «Y»: 40% = totale 80% = diritto alle FVP sec. la cifra 4.1.1 a scelta dell'interessato

- 4.1.5 Qualora non sia possibile determinare in anticipo e in modo inequivocabile la durata minima e il numero minimo di ore d'occupazione di un collaboratore nel primo anno di lavoro, durante questo periodo egli sarà equiparato agli impiegati a tempo parziale conformemente alla cifra 4.2.1.
- 4.1.6 Non appena è stabilito che la durata minima del lavoro prestato da un dipendente secondo la cifra 4.1.1 è inferiore al 40 per cento, l'interessato va considerato come impiegato a tempo parziale ai sensi della cifra 4.2.1 e il suo diritto adeguato subito. Se la durata effettiva del lavoro può essere accertata solo alla fine di un anno di lavoro, l'eventuale cambiamento avviene solo con l'inizio del successivo anno di lavoro.
- 4.1.7 I dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato hanno diritto alle FVP purché il grado di occupazione (GO) e la durata dei contratti di lavoro insieme, calcolati su un anno, adempiano le condizioni per le FVP. Esempi:
- Contratto di lavoro per 6 mesi con GO del 100% -> 12 mesi al 50% -> diritto esistente
 - Contratto di lavoro per 7 mesi con GO del 60% -> 12 mesi al 35% -> diritto alle FVP «tempo parziale».
- 4.1.8 I lavoratori stagionali con contratti di lavoro per complessivamente almeno sei mesi l'anno hanno pure diritto alle FVP secondo la cifra 4.1.7. Se vi sono più contratti, l'AG FVP o il metà-prezzo FVP non dev'essere rititato fra i contratti stagionali (massimo tre mesi; per es. stagione estiva / invernale) e può essere lasciato al dipendente. In caso di contratti stagionali ricorrenti su più anni, è assolutamente necessario avere l'anno prima il consenso per l'anno seguente.
- 4.1.9 Non hanno diritto:
- le persone che sono occupate sulla scorta di un contratto di lavoro con terzi o in base a un mandato
 - i collaboratori sospesi/esonerati dal servizio, durante il periodo della sospensione. I collaboratori esonerati dal lavoro, ma il cui contratto di lavoro continua a decorrere, hanno diritto alle FVP fino allo scioglimento del contratto di lavoro / del rapporto di lavoro.
 - i collaboratori messi in congedo senza pagamento del salario per un periodo ininterrotto superiore a 3 mesi per anno civile, nel corso del congedo.
 - i membri di consigli d'amministrazione senza un proprio contratto di lavoro con l'IT. L'onorario come amministratore non vale come contratto di lavoro.
- 4.1.10 Il diritto alle FVP come dipendente decade con lo scioglimento del rapporto di lavoro
- 4.1.11 Al passaggio alla pensione esiste un diritto alle FVP come pensionato ai sensi della cifra 4.6.

4.2 Impiegati a tempo parziale

- 4.2.1 I collaboratori con un grado d'occupazione inferiore al 40 per cento della durata normale del lavoro o che saranno presumibilmente impiegati per un periodo inferiore a un anno, sono considerati impiegati a tempo parziale ai sensi della T639.1.
- 4.2.2 Le persone impiegate a tempo parziale con un grado d'occupazione fra il 20 e il 39 per cento ricevono gli abbonamenti FVP secondo la cifra 5.1.1 (COLL 20-39%).
- 4.2.3 I familiari di impiegati a tempo parziale non hanno alcun diritto alle FVP.

4.3 Diritto del personale secondo la funzione

- 4.3.1 I collaboratori di aziende della cerchia 1 che acquistano un AG FVP, hanno diritto a dipendenza della loro funzione a una riduzione del 35 per cento o del 20 per cento sulle corrispondenti offerte secondo la tariffa 654.
- 4.3.2 Hanno diritto a una riduzione del 20 per cento i dipendenti di aziende nella cerchia 1 con funzioni negli ambiti seguenti:
- ramo della gastronomia (ristorazione, albergheria e chioschi) non su rotaia o battello,
 - gestione immobiliare di superfici non rilevanti per l'azienda (settore degli oggetti d'investimento),
 - committenti nel traffico locale e regionale,
 - servizi di soccorso sulle piste e servizi preposti alla preparazione, manutenzione, sorveglianza e all'esercizio di impianti sportivi turistici,
 - scuole guida, a meno che almeno l'80 per cento del loro grado di occupazione sia impiegato nel o per il servizio di linea.
- 4.3.3 I dipendenti di aziende della cerchia 1 in tutte le altre funzioni hanno diritto alla riduzione FVP del 35 per cento.
- 4.3.4 I dipendenti di aziende della cerchia 3 hanno diritto alla riduzione del 20 per cento, indipendentemente dalla loro funzione.
- 4.3.5 Non vi è alcuna differenziazione dei tassi di riduzione per familiari e collaboratori pensionati. Una differenziazione dei tassi di riduzione avviene solo in relazione con la garanzia del diritto acquisito secondo le cifre 6.2 e 6.3.

4.4 Coniugi

- 4.4.1 Si considera coniuge il/la consorte che vive stabilmente con il collaboratore o il pensionato. Il carattere di comunità domestica è dato per acquisito anche se il coniuge abita altrove per impellenti motivi di salute, per carenza di alloggi nel luogo di servizio del collaboratore oppure in seguito all'improponibilità di cambiare appartamento (ad es. se vi sono figli in formazione). Nel caso dei pensionati, ciò vale esclusivamente se il domicilio preso fuorivia risponde a una necessità dettata da impellenti motivi di salute.

- 4.4.2 Sono equiparate ai coniugi le persone che vivono in una unione domestica registrata. Questo vale anche per le unioni registrate all'estero come ad esempio il «Pacte civil de solidarité PACS» in Francia.
- 4.4.3 Ai coniugi viventi all'estero di collaboratori che abitano in Svizzera, il diritto alle FVP viene accordato su esplicita richiesta.
- 4.4.4 In caso di scioglimento dell'unione coniugale deciso da un giudice, la / il coniuge mantiene il diritto alle FVP per un periodo massimo di due anni. Si considera scioglimento legale quello disposto nell'ambito della procedura volta a proteggere il regime matrimoniale, o per misure precauzionali.
- 4.4.5 Se la separazione volontaria o decisa per libero arbitrio di uno o di entrambi i coniugi avviene per ragioni diverse da quelle citate alla cifra 4.4.1, che non abbiano carattere costringitivo (per es. dissidi coniugali) il diritto alle FVP resta accordato per un periodo massimo di due anni.
- 4.4.6 Per il calcolo dell'arco di tempo massimo di due anni fa stato il momento d'inizio effettivo della separazione di fatto. Se il collaboratore o il pensionato muore durante questo periodo, l'eventuale ulteriore diritto del coniuge alle FVP è conforme alle disposizioni della cifra 4.4.13.
- 4.4.7 Se la separazione o il divorzio entra in vigore con forza legale prima che sia scaduto il periodo massimo di due anni previsto per il mantenimento del diritto alle FVP, quest'ultimo cessa non appena la sentenza passa in giudicato.
- 4.4.8 Il diritto al mantenimento delle FVP si estingue dal momento dello scioglimento dell'economia domestica in comune, se lo scioglimento fa seguito a una precedente separazione e riunificazione dei coniugi, e la riconciliazione è avvenuta non più di due anni prima.
- 4.4.9 Se i coniugi vivono già separati al momento in cui il dipendente entra al servizio dell'impresa, essi non hanno alcun diritto alle FVP.
- 4.4.10 Il collaboratore o il pensionato deve fare in modo che le tessere FVP siano consegnate o lasciate all'avente diritto. Deve pure preoccuparsi che sia restituito il metà-prezzo FVP, il metà-prezzo o l'AG FVP del coniuge, quando cessi il diritto di fruirne.
- 4.4.11 La responsabilità del collaboratore o del pensionato, come è stabilita alla cifra 2.2.1, permane. Compete dunque al collaboratore o al pensionato di informare il coniuge, dal quale vive separato, in merito alle particolarità concernenti il diritto temporaneamente limitato alle FVP.
- 4.4.12 Il coniuge o la vedova / il vedovo, che in base a un rapporto di lavoro ha diritto in proprio alle FVP, le può pretendere a un solo titolo, ossia come dipendente o pensionato, oppure in qualità di familiare.
- 4.4.13 Al decesso del dipendente o del pensionato rimane acquisito al coniuge superstite il diritto alle FVP di cui godeva al momento della morte del consorte, purché riceva periodicamente la pensione di coniuge secondo le disposizioni dell'istituzione di previdenza per il personale del datore di lavoro, oppure se il coniuge diventato vedovo aveva diritto alle FVP proprio fino al momento di contrarre matrimonio in quanto superstite di un collaboratore o di un pensionato.

Questa regola si applica per analogia anche alle coppie conviventi e ai loro figli. Se al ragazzo / giovane viene corrisposta una prestazione per i superstiti o sono pagati assegni familiari o di formazione, il partner convivente mantiene il diritto alle FVP. Il diritto del partner decade con la fine del diritto del ragazzo / giovane.

- 4.4.14 Il diritto alle FVP si estingue se una possibile prestazione dell'istituto di previdenza in forma di rendita periodica è trasformata in un'indennità unica per desiderio del coniuge vedovo di un collaboratore assicurato.
- 4.4.15 Se il coniuge rimasto vedovo si risposa, il suo diritto alle FVP è sospeso. Esso riprende alla morte del coniuge in seconde nozze, o in caso di divorzio qualora, in forza della precedente vedovanza, sia nuovamente versata una rendita dall'istituzione di previdenza per il personale.

4.5 Figli

- 4.5.1 Sono considerati figli quelli propri (anche adottivi), i minori affidati e i figli risultanti da un rapporto di filiazione mediante riconoscimento o sentenza del giudice (CC art. 252, cpv. 2).
- 4.5.2 I figliastri e i figli adottivi, così come i fratelli, le sorelle e i nipoti sono equiparati ai figli propri, a condizione che vi sia un diritto ad assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari.
- 4.5.3 Se la comunità domestica viene sciolta, vi è separazione o divorzio, il collaboratore o il pensionato ha diritto alle FVP anche per i propri figli che non si trovano più sotto la sua autorità genitoriale.
- 4.5.4 Ai figli viventi all'estero di collaboratori che abitano in Svizzera il diritto alle FVP viene accordato su esplicita richiesta.
- 4.5.5 I figli di collaboratori nella fascia d'età fra 16 e 24.99 anni hanno diritto alle FVP, purché siano adempiute le condizioni per il diritto agli assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari o vi sia un diritto a una diaria dell'AI. Questa regola vale indipendentemente dal fatto che vi sia una formazione di base o continua in corso e dal domicilio dei figli. Parimenti, non conta a quale genitore vengano assegnati e versati gli assegni familiari.
Se il diritto agli assegni familiari / di formazione viene nuovamente accordato in un secondo tempo, sussiste un diritto alle FVP retroattivo fino a 30 giorni, al massimo però fino alla data di emissione della notifica della cassa di compensazione.
- 4.5.6 Durante il servizio militare e civile, il diritto alle FVP sussiste a condizione che vi sia un diritto ad assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari.
- 4.5.7 I figli di pensionati nella fascia d'età fra 16 e 24.99 anni hanno diritto alle FVP purché sussista quello a prestazioni di rendite, garantito dagli statuti o dalle prescrizioni dell'istituzione di previdenza per il personale del corrispondente datore di lavoro o dalla legislazione in materia di AVS/AI, oppure se un altro genitore può far valere il diritto agli assegni familiari secondo la legge in materia.

Questa disposizione si applica per analogia anche ai figli di dipendenti e di pensionati deceduti (orfani di uno o di entrambi i genitori).

- 4.5.8 Se il diritto alle FVP di uno dei genitori cessa in forza della cifra 4.4.15, esso si estingue anche per gli orfani. Per gli orfani di entrambi i genitori, il diritto alle FVP decade qualora sussistano i criteri definiti alla cifra 4.4.15.
- 4.5.9 I figli, la cui madre o il cui padre ha sposato un pensionato/una pensionata, hanno ancora diritto alle FVP, alla morte del patrigno o della matrigna, purché tale prerogativa resti acquisita anche per la madre o per il padre.
- 4.5.10 Nel caso in cui, conformemente alla cifra 4.4.15 il diritto alle FVP per la madre / il padre risposata/o decade, ai figli resta accordato l'attuale diritto alle FVP.
- 4.5.11 I figli che in virtù di un rapporto di servizio hanno diritto, in proprio, alle FVP, le possono pretendere a un solo titolo, ossia come dipendenti o in qualità di congiunti.
- 4.5.12 I figli di collaboratori o di pensionati in qualità di familiari possono rivendicare le FVP solo da uno dei genitori, quando entrambi ne abbiano diritto in proprio.
- 4.5.13 Il diritto alle FVP in qualità di figlio prende inizio il giorno in cui sono soddisfatti i relativi criteri. Esso termina l'ultimo giorno del mese in cui i requisiti per il diritto non sono più adempiuti, al più tardi però la vigilia del 25° compleanno.
- 4.5.14 I figli in possesso di un AG FVP Famiglia ragazzo fino a 15.99 anni o di un AG FVP Famiglia giovane 16-24.99 anni, detengono l'abbonamento FVP fino alla scadenza della sua validità. Ciò vale anche se nel corso della durata dell'AG FVP il diritto si estingue per il venir meno dell'assegno familiare / di formazione, o al compimento del 16° o del 25° anno di età.
- Il metà-prezzo FVP con una durata di validità di tre anni dev'essere ritirato allo scadere di uno o di due anni.

4.6 Pensionati

- 4.6.1 Sono considerati pensionati i collaboratori che sono stati posti a riposo per raggiunti limiti d'età o a causa d'invalidità, e che ricevono una prestazione regolare, versata periodicamente dall'istituzione di previdenza per il personale del datore di lavoro. Alla citata prestazione è equiparata una rendita della SUVA o dell'AM, per una invalidità verificatasi mentre era in corso il rapporto di servizio con il datore di lavoro e per la quale l'AI corrisponde almeno una mezza rendita, oppure a causa della quale esiste una limitazione della capacità lavorativa che la SUVA o l'AM ha stimato almeno pari al 50 per cento.
- Nel caso di un diritto all'AI accertato successivamente non vi è alcun diritto retroattivo alle FVP né viene rimborsato alcun importo.
- Se alla partenza non vi è ancora una decisione dell'AI, il diritto ha inizio con effetto retroattivo dal momento in cui tale decisione viene notificata. Non vi è alcun ulteriore diritto retroattivo né sono corrisposti altri indennizzi.
- 4.6.2 Queste disposizioni si applicano anche nei casi in cui, invece di una prestazione periodica duratura, sia richiesto il versamento unico di un capitale.

- 4.6.3 Coloro che sono passati alla pensione come dipendenti a tempo parziale secondo la cifra 4.2, valgono come dipendenti pensionati conformemente alla cifra 4.6.1 con pieno diritto alle FVP.
- 4.6.4 I pensionati parziali valgono come pensionati secondo la cifra 4.6.1 a condizione che venga versata una rendita minima del 50 per cento dall'istituzione di previdenza per il personale del datore di lavoro. Essi e i loro congiunti hanno pieno diritto alle FVP.
- 4.6.5 I collaboratori pensionati che durante il periodo attivo hanno rinunciato all'AG FVP («Rinuncia» secondo la cifra 2.5), hanno pieno diritto alle FVP, in proprio e per i loro familiari, dal momento del passaggio alla pensione.
- 4.6.6 I pensionati che vivono all'estero hanno diritto alle FVP dietro esplicita richiesta, purché siano soddisfatte le condizioni della cifra 4.6.1.
- 4.6.7 I pensionati con diritto alle FVP, passati al beneficio della pensione presso un mandatario di trasporto che abbia perduto o reso un mandato di trasporto, mantengono il loro diritto alle FVP a condizione che:
- il mandato di trasporto sia stato svolto per una durata di almeno cinque anni per uno o più concessionari,
 - il collaboratore sia passato al beneficio della pensione durante questo periodo,
 - al momento del passaggio al beneficio della pensione il collaboratore aveva diritto alle FVP.
- 4.6.8 Responsabile per il rilascio delle legittimazioni FVP è l'impresa di trasporto che, dopo la perdita o la restituzione del mandato di trasporto, detiene la concessione per la linea gestita dal mandatario.
- 4.6.9 I pensionati con diritto alle FVP passati al beneficio della pensione presso una IT concessionaria che abbia ceduto completamente il servizio di linea, e che per tale ragione non ha più alcun diritto alle FVP, mantengono il loro diritto alle FVP. Responsabile per il rilascio delle legittimazioni FVP è l'impresa di trasporto che ha ripreso la concessione per la linea.

4.7 Coppie conviventi

- 4.7.1 Si intendono coppie conviventi le coppie con o senza figli, indipendentemente dal loro stato civile e dal loro sesso, che vivono in «unioni permanenti con carattere di esclusività» e hanno il medesimo domicilio.
- 4.7.2 Le / i partner conviventi di dipendenti e pensionati hanno diritto alle FVP in modo analogo ai coniugi secondo la cifra 4.4.
- 4.7.3 Non hanno diritto alle FVP altre forme di vita comune come le comunità di inquilini o i subaffittuari.
- 4.7.4 È escluso il diritto contemporaneo di una/un coniuge e di un/una partner in concubinato. Si veda al riguardo la cifra 4.4.4 seg.

- 4.7.5 L'autorizzazione al diritto va confermata una volta per mezzo dell'«autodichiarazione». Inoltre, ogni anno è necessario dimostrare la residenza comune mediante un certificato di domicilio.
- 4.7.6 Per l'attestazione della residenza comune fanno stato le disposizioni della tariffa 654.
- 4.7.7 Se i presupposti secondo la cifra 4.7.1 non sono dati, la / il partner non ha alcun diritto alle FVP, può tuttavia richiedere un AG Duo / Familia Adulto secondo la tariffa.
- 4.7.8 Il diritto dev'essere verificato al più tardi al rinnovo di un abbonamento, annualmente per il metà-prezzo valevole tre anni.

5 Titoli di trasporto

5.1 Titoli di trasporto senza rinuncia del dipendente all'AG FVP

5.1.1 I seguenti abbonamenti FVP sono stati emessi dai Servizi FVP del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025:

COLL 40-100% dipendente con un grado d'occupazione dal 40 al 100 %

COLL 20-39% dipendente con un grado d'occupazione dal 20 al 39 %

Pensionati collaboratori pensionati

Coniugi coniugi e persone viventi in una unione domestica registrata.
Per i partner conviventi si veda la cifra 4.7.

Bambini / giovani bambini fino a 15.99 anni e giovani da 16 a 24.99 anni

Articolo / denominazione	Coll. 40-100%	Coll. 20-39%	Pensi onati	Coniugi 1)	Bambini / giovani 1)
AG FVP	X				
AG FVP tempo parziale 20-39%		X			
Metà-prezzo FVP 3 anni		X	X	X	X 2)
Metà-prezzo FVP 3 anni tempo parziale 20-39%		X			
AG FVP Duo				X	
AG FVP Famiglia Adulti				X 3)	
AG FVP Famiglia Ragazzo 6- 15.99 anni					X
AG FVP Famiglia Giovane 16- 24.99 anni					X 2)
AG FVP Anziani			X		
AG FVP Adulti				X 4)	

- 1) I familiari di impiegati a tempo parziale non hanno alcun diritto alle FVP
 - 2) Se esiste un diritto agli assegni familiari secondo la cifra 4.5.5
 - 3) Se il diritto alle FVP di ragazzi e giovani viene a cadere (per es. alla fine della formazione), i rispettivi AG FVP Famiglia Adulti possono essere lasciati al partner fino alla scadenza della loro durata di validità. Al rinnovo, il partner ha diritto a un AG FVP Duo (per i partner conviventi si veda la cifra 4.7).
 - 4) Coniugi di pensionati o vedovi/vedove, quando non vi sia un AG FVP di base e non sia ancora stata raggiunta l'età pensionabile ordinaria.
- 5.1.2 I dipendenti pensionati possono acquistare, senza riguardo all'età, un AG FVP Anziani (di 1^a o di 2^a classe).
- 5.1.3 Gli aventi diritto alle FVP possono acquistare ai servizi di vendita o ad es. al webshop delle FFS carte giornaliere e carte multigiorni FVP come pure cambi classe giornaliere e multi FVP.

5.2 Titoli di trasporto di conviventi e bambini senza diritto alle FVP

- 5.2.1 I figli senza diritto alle FVP (in particolare i giovani nella fascia d'età 16 – 24.99 anni che non sono in formazione), possono acquistare un AG Duo o un AG Famiglia secondo la tariffa 654.
- 5.2.2 L'emissione degli AG Duo o AG Famiglia e le relative prestazioni di servizio possono avvenire solo tramite il sistema di vendita CASA. Questi abbonamenti sono emessi sullo SwissPass.
- 5.2.3 Prima di poter emettere un AG Duo o Famiglia, occorre completare la registrazione dell'AG FVP della/del dipendente nella banca dati dei clienti (prodotto di collegamento 386 «AG FVP di base»). Se non è possibile immettere il numero di carta di base dell'AG FVP già esistente, si deve effettuare una nuova registrazione nella banca dati dei clienti NOVA.
- 5.2.4 Prima che venga rilasciato il prodotto gratuito 386 «AG FVP di base», è necessario un contratto con la / il cliente correttamente allestito. A tale scopo, al momento dell'acquisto dev'essere esibito l'AG FVP valevole del dipendente, o una sua fotocopia (da spedire al CC Briga in caso di emissione da parte di quest'ultimo). Una combinazione è ammessa unicamente su un «AG FVP di base» valevole, anche se la durata di validità degli AG in combinazione può essere diversa.
- 5.2.5 Il primo giorno di validità del prodotto in combinazione deve situarsi all'interno della durata di validità dell'AG FVP del collaboratore.
- 5.2.6 In caso di estinzione del diritto alle FVP del collaboratore (ad es. per la restituzione dell'AG FVP di base), decadono pure le rispettive combinazioni di AG, che vanno rimborsate a un servizio di vendita – al più tardi alla scadenza della validità dell'AG FVP del collaboratore o alla sua restituzione.

5.3 AG FVP per apprendisti

- 5.3.1 L'AG FVP per apprendisti può essere rilasciato a giovani in formazione fino all'età massima di 24.99 anni con un contratto di tirocinio valevole presso una società/organizzazione avente diritto alle FVP. Gli apprendisti con un contratto di tirocinio presso l'associazione per la formazione «login» ricevono l'AG FVP per apprendisti per il tramite di «login».
- 5.3.2 L'AG FVP per apprendisti viene conteggiato con il 35 percento (cerchia 1) o il 20 percento di riduzione (cerchia 3) sul prezzo dell'AG per apprendisti commerciale. L'abbonamento va consegnato gratuitamente a tutti gli apprendisti della società/organizzazione avente diritto alle FVP.
- 5.3.3 L'AG FVP per apprendisti è emesso unicamente in 2^a classe. Se un apprendista desidera un AG FVP di 1^a classe, dev'essere consegnato un AG FVP collaboratori di 1^a classe.
- 5.3.4 L'AG FVP per apprendisti non può essere consegnato agli studenti. Per i praticanti (stage) valgono le disposizioni seguenti (durata minima 1 anno):
- gli stage aventi come obiettivo e scopo un diploma AFC sono considerati alla stregua di apprendisti fino ai 25 anni
 - gli stage «passerella» e gli stage professionali sono considerati alla stregua di collaboratori e adulti.
- 5.3.5 Se il rapporto di apprendistato viene concluso regolarmente e l'apprendista continua a essere impiegata/o a tempo determinato, l'AG FVP per apprendista dev'essere scambiato da questo momento con un AG FVP per dipendenti. In questo caso è ammessa la consegna a tempo determinato di un AG FVP per dipendenti.

5.4 Facilitazioni di viaggio per bambini

- 5.4.1 Tutte le legittimazioni FVP danno diritto di beneficiare dell'agevolazione concessa ai bambini (carta Junior secondo la tariffa 600.3). Essa è accordata presentando le legittimazioni FVP dei figli che compiono il viaggio in comune o esibendo la carta Junior.
- 5.4.2 L'appartenenza al nucleo familiare è visibile, sul lato del controllo, dal numero personale (numero FVP) completato del codice di famiglia, come detto qui appresso:

Esempi	Aventi diritto FFS	Aventi diritto altre IT
Attivi / pensionati	00-123456	12345678-0
Partner	01-123456	12345678-1
Figli	11-123456 fino 99-123456	12345678-2 fino 9

- 5.4.3 Per i bambini fino a 15.99 anni accompagnati da un genitore, l'AG FVP e il metà-prezzo FVP valgono come carta Junior e danno diritto alla libera circolazione nella classe di carrozza corrispondente.

5.5 Cani

5.5.1 Per i cani che viaggiano con il / la titolare di una legittimazione FVP si possono utilizzare i prodotti dell'offerta commerciale (CG per cani) e i seguenti titoli di trasporto:

- CG FVP 2^a classe
- CG Multi FVP 2^a classe

5.6 Cambio classe per l'AG FVP

Gli aventi diritto alle FVP possono acquistare un cambio classe giornaliero FVP, un cambio classe in multipack FVP o un cambio classe ridotto dell'offerta commerciale.

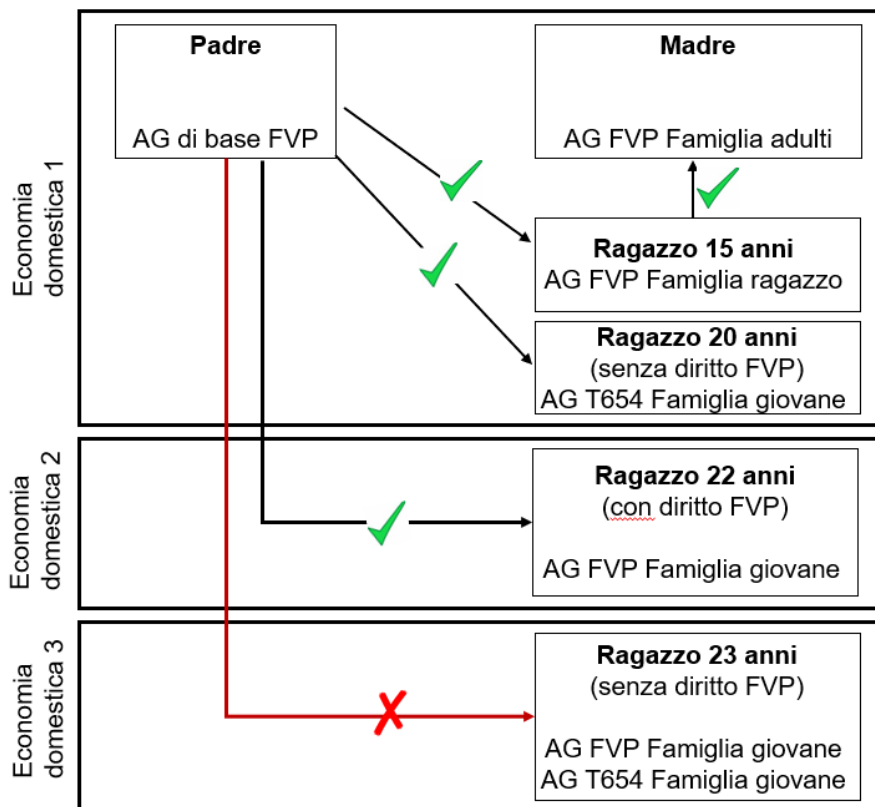
5.7 Combinazioni di AG

5.7.1 Gli AG FVP possono essere combinati con gli AG secondo tariffa T654. Si applicano le disposizioni conformemente alla tariffa T654.

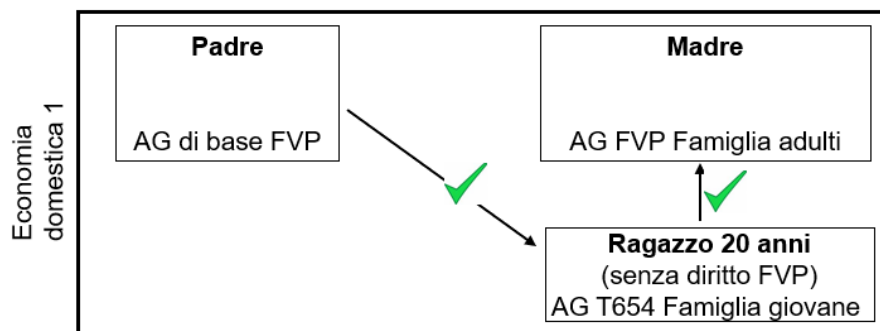
5.7.2 Con riguardo alle disposizioni della cifra 4 della presente tariffa e della tariffa 654, sono possibili le seguenti combinazioni di AG (esempi). Le cifre 4.5.5 / 4.7 sono determinanti per quanto concerne il diritto dei ragazzi / giovani (assegno per i figli / di formazione) così come dei partner conviventi (certificato di domicilio).

5.7.3 Coniugi

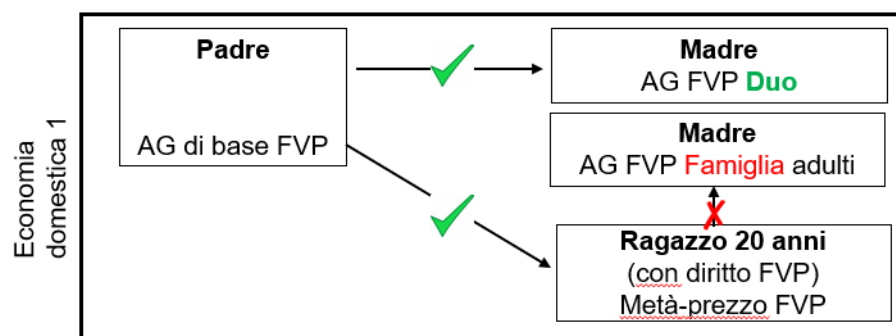
Esempio 1



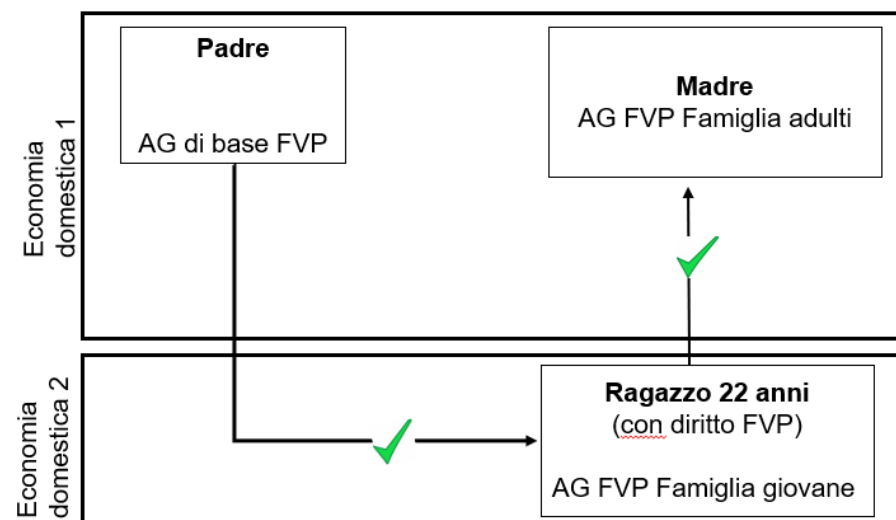
Esempio 2, figlio con AG T654 nella medesima economia domestica



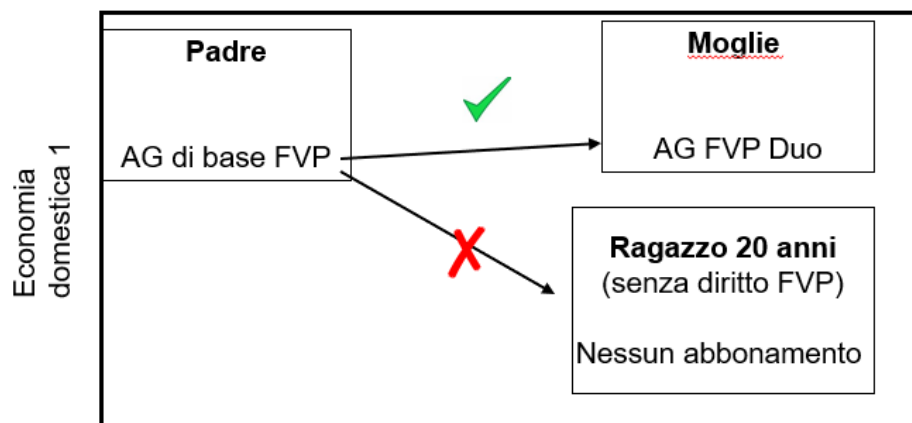
Esempio 3, figlio senza AG nella medesima economia domestica



Esempio 4, figlio avente diritto con AG non nella medesima economia domestica

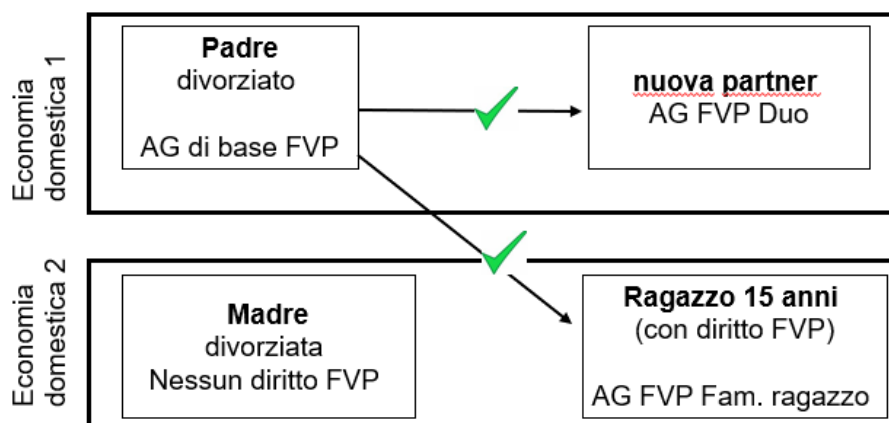


Esempio 5, figlio senza diritto alle FVP e senza abbonamento

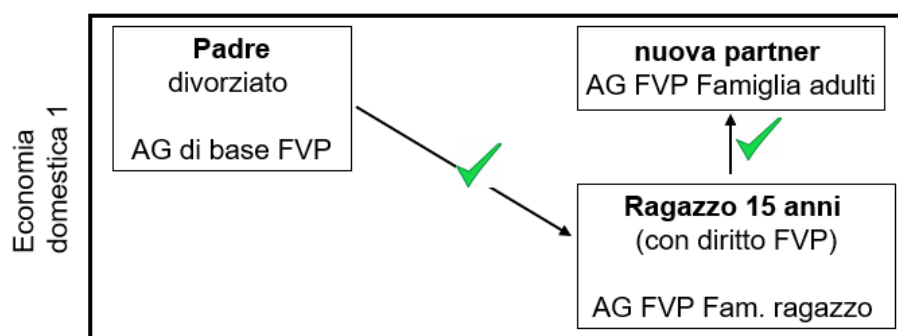


5.7.4 Divorziati

Esempio 1, figlio non nella medesima economia domestica

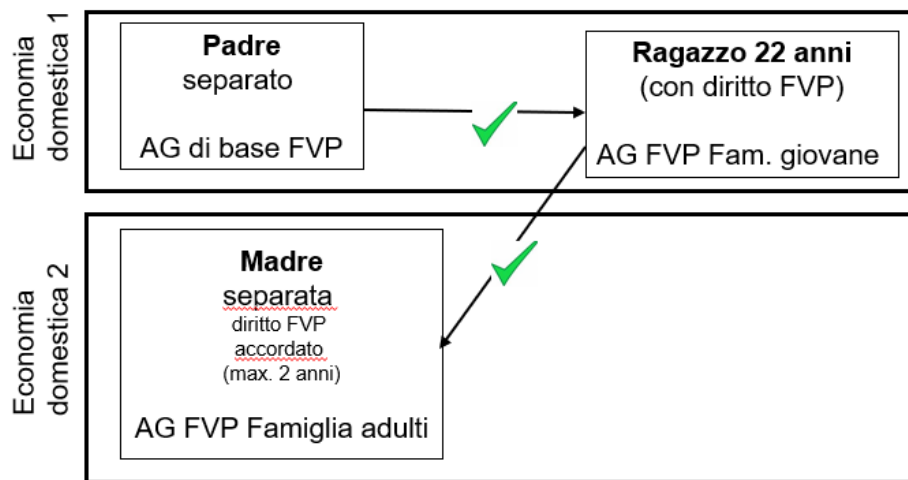


Esempio 2, figlio nella medesima economia domestica

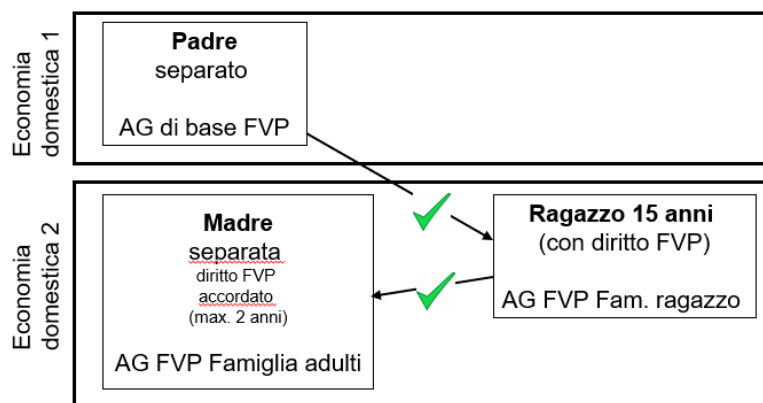


5.7.5 Separati, come da cifra 4.4.4

Esempio 1, con figlio, senza una nuova partner, medesima economia domestica

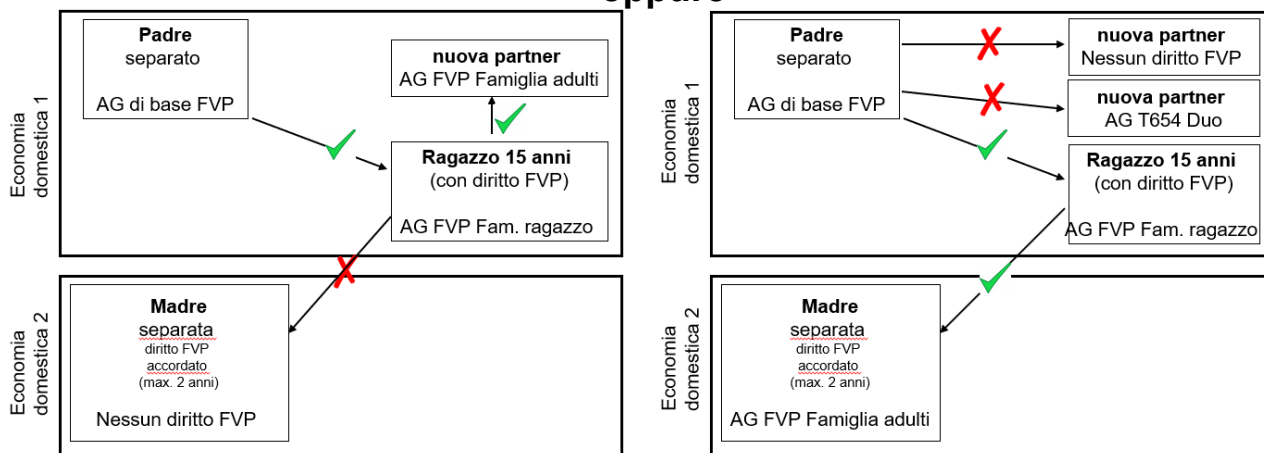


Esempio 2, con figlio, senza nuova partner, non medesima economia domestica



Esempio 3, con figlio, una nuova partner, medesima economia domestica

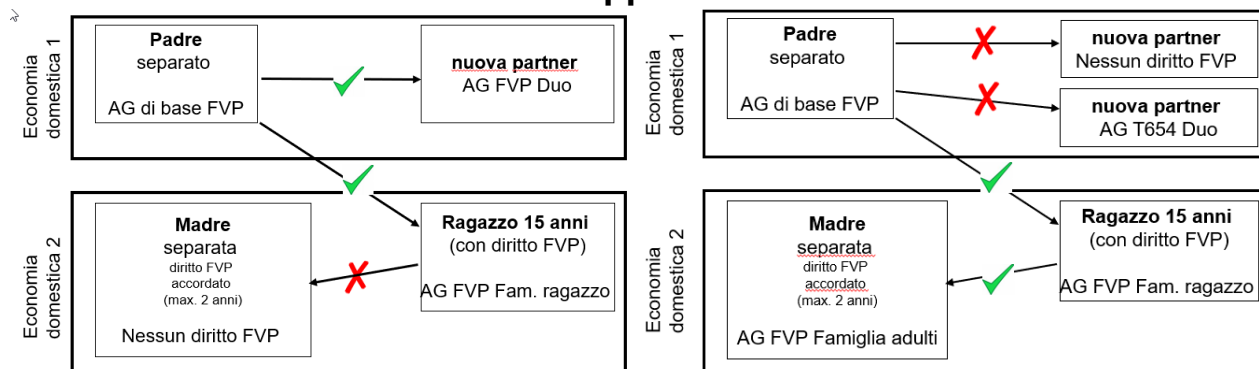
oppure



Un diritto simultaneo alle FVP della «ancora consorte» e della «nuova partner» non è possibile.

Esempio 4, con figlio, nuova partner, non nella medesima economia domestica

oppure



Un diritto simultaneo alle FVP della «ancora consorte» e della «nuova partner» non è possibile.

6 Prezzi

6.1 Abbonamenti generali FVP per collaboratori

6.1.1 I prezzi valevoli per i dipendenti aventi diritto vanno desunti dalle informazioni del rispettivo datore di lavoro.

6.1.2 I prezzi di conteggio a carico dei datori di lavoro per il loro personale ammontano a:

Designazione	Articolo	CHF 2a cl.	CHF 1a cl.
AG FVP per collaboratori nella cerchia 1 (con diritto alla riduzione FVP 35 %)	802	2'597.00	
AG FVP per collaboratori nella cerchia 1 (con diritto alla riduzione FVP 35 %)	804		4'238.00
AG FVP per collaboratori nella cerchia 1 (con diritto alla riduzione FVP 20 %)	803	3'196.00	
AG FVP per collaboratori nella cerchia 1 (con diritto alla riduzione FVP 20 %)	805		5'216.00
AG FVP per collaboratori nella cerchia 3 (con diritto alla riduzione FVP 20 %)	832	3'196.00	
AG FVP per collaboratori nella cerchia 3 (con diritto alla riduzione FVP 20 %)	834		5'216.00

6.1.3 I prezzi di conteggio a carico dei datori di lavoro per il loro personale a tempo parziale ammontano a:

Designazione	Articolo	CHF 2a cl.	CHF 1a cl.
AG FVP tempo parziale 20-49% nella cerchia 1	851	2'597.00	
AG FVP tempo parziale 20-49% nella cerchia 1	852		4'238.00
AG FVP tempo parziale 20-49% nella cerchia 3	853	3'196.00	
AG FVP tempo parziale 20-49% nella cerchia 3	854		5'216.00

6.1.4 I prezzi di conteggio a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti ammontano a:

Designazione	Articolo	CHF 2a cl.
AG FVP per apprendisti nella cerchia 1	809	1'287.00
AG FVP per apprendisti nella cerchia 3	839	1'584.00

6.2 Abbonamenti generali FVP per familiari e pensionati

- 6.2.1 Ai familiari di dipendenti e ai pensionati e i rispettivi familiari che il 31 dicembre 2023 detenevano un AG FVP valevole, e purché quest'ultimo venga rinnovato senza soluzione di continuità, resta accordato un ribasso del 50% sui prezzi degli AG dell'offerta commerciale (diritto acquisito).
- 6.2.2 In caso di cambiamento della classe e/o dell'articolo (per es. da AG FVP Famiglia adulti in AG FVP Duo), resta garantito il diritto acquisito; altrettanto vale al passaggio da un AG FVP a un metà-prezzo FVP. Il diritto non è più dato in caso di cambiamento da un AG FVP al metà-prezzo FVP e poi di nuovo all'AG FVP.
- 6.2.3 Il diritto acquisito per i membri della famiglia sussiste solo se la/il dipendente non rinuncia all'AG FVP.
- 6.2.4 Se una/un dipendente passa da una IT a un'altra IT, il diritto acquisito rimane garantito per i familiari, purché siano soddisfatte le condizioni delle cifre da 6.2.1 a 6.2.3.
- 6.2.5 Per i ragazzi e i giovani il tasso di riduzione applicato e il prezzo degli abbonamenti dipendono unicamente dall'anno di nascita. Al riguardo non conta se al 31 dicembre 2023 fosse in corso di validità un AG FVP. È pure possibile un passaggio da un metà-prezzo FVP valevole a un AG FVP. Per i ragazzi e giovani vale quanto segue:
- anno di nascita 2015 e prima: ribasso del 50 per cento
 - anno di nascita 2016 e seguenti: ribasso del 35 per cento

Questa disposizione si applica ai ragazzi e giovani attualmente in possesso di un abbonamento, come pure a quelli di nuovi collaboratori e collaboratrici. Per gli abbonamenti in corso di validità, questa disposizione vale a partire dal rinnovo dell'abbonamento. Per i ragazzi e i giovani, il rinnovo non deve necessariamente avvenire senza soluzione di continuità (per es. in caso di interruzione della formazione o degli studi).

6.2.6 Sono emessi i seguenti abbonamenti con il 50 per cento di riduzione sul prezzo commerciale (con diritto acquisito):

Designazione	Articolo	CHF 2a cl.	CHF 1a cl.
AG FVP adulti	101	1'998.00	
AG FVP adulti	102		3'260.00
AG FVP anziani	103	1'520.00	
AG FVP anziani	104		2'475.00
AG FVP Duo	106	1'430.00	
AG FVP Duo	107		2'225.00

AG FVP Famiglia adulti	110	1'145.00	
AG FVP Famiglia adulti	111		1'795.00
AG FVP Famiglia Ragazzo fino a 15.99 anni	112	355.00	
AG FVP Famiglia Ragazzo fino a 15.99 anni	113		1'425.00
AG FVP Famiglia Giovane 16-24.99 anni	114	485.00	
AG FVP Famiglia Giovane 16-24.99 anni	115		1'440.00
AG FVP Ragazzo fino a 15.99 anni	116	860.00	
AG FVP Ragazzo fino a 15.99 anni	117		1'425.00
AG FVP Giovane 16-24.99 anni	118	1'390.00	
AG FVP Giovane 16-24.99 anni	119		2'225.00

6.2.7 Sono emessi i seguenti abbonamenti con il 35 percento di riduzione sul prezzo commerciale (senza diritto acquisito):

Designazione	Articolo	CHF 2a cl.	CHF 1a cl.
AG FVP adulti	201	2'597.00	
AG FVP adulti	202		4'238.00
AG FVP anziani	203	1'976.00	
AG FVP anziani	204		3'218.00
AG FVP Duo	206	1'859.00	
AG FVP Duo	207		2'893.00
AG FVP Famiglia adulti	210	1'489.00	
AG FVP Famiglia adulti	211		2'334.00
AG FVP Famiglia Ragazzo fino a 15.99 a.	212	462.00	
AG FVP Famiglia Ragazzo fino a 15.99 a.	213		1'853.00
AG FVP Famiglia Giovane 16-24.99 anni	214	631.00	
AG FVP Famiglia Giovane 16-24.99 anni	215		1'872.00
AG FVP Ragazzo fino a 15.99 anni	216	1'118.00	
AG FVP Ragazzo fino a 15.99 anni	217		1'853.00
AG FVP Giovane 16-24.99 anni	218	1'807.00	
AG FVP Giovane 16-24.99 anni	219		2'893.00

6.3 Abbonamenti metà-prezzo FVP

6.3.1 Per i familiari di dipendenti, i pensionati e i loro familiari che il 31 dicembre 2023 erano in possesso di un metà-prezzo FVP valevole, questo rimane gratuito, purché venga rinnovato senza soluzione di continuità (diritto acquisito).

- 6.3.2 Il diritto acquisito non è più accordato in caso di passaggio da un metà-prezzo FVP a un AG FVP. I nuovi AG FVP sono rilasciati con una riduzione del 35 per cento.
- 6.3.3 Il diritto acquisito per i membri della famiglia sussiste solo se la/il dipendente non rinuncia all'AG FVP.
- 6.3.4 Se una/un dipendente passa da una IT a un'altra IT, il diritto acquisito rimane garantito per i familiari, purché siano soddisfatte le condizioni delle cifre da 6.3.1 a 6.3.3.
- 6.3.5 Per i ragazzi e i giovani, il tasso di riduzione applicato e il prezzo degli abbonamenti dipendono unicamente dall'anno di nascita. Al riguardo non conta se al 31 dicembre 2023 fosse in corso di validità un metà-prezzo FVP. Per i ragazzi e giovani vale quanto segue:
- anno di nascita 2015 e prima: ribasso del 100 per cento (gratuito)
 - anno di nascita 2016 e seguenti: ribasso del 35 per cento
- 6.3.6 Questa disposizione si applica ai ragazzi e giovani attualmente in possesso di un abbonamento, come pure a quelli di nuovi collaboratori e collaboratrici. Per gli abbonamenti in corso di validità, questa disposizione vale a partire dal rinnovo dell'abbonamento. Per i ragazzi e i giovani, tale rinnovo non deve necessariamente avvenire senza soluzione di continuità (per es. in caso di interruzione della formazione o degli studi).

- 6.3.7 Sono emessi i seguenti abbonamenti a titolo gratuito (con diritto acquisito):

Designazione	Articolo	CHF
Metà-prezzo tre anni FVP adulti	151	---
Metà-prezzo tre anni FVP ragazzo fino a 15.99 anni	152	---
Metà-prezzo tre anni FVP giovane 16-24.99 anni	153	---

- 6.3.8 Sono emessi i seguenti abbonamenti con il 35 per cento di riduzione sul prezzo commerciale (senza diritto acquisito):

Designazione	Articolo	CHF
Metà-prezzo tre anni FVP per dipendenti che rinunciano	170	333.00
Metà-prezzo tre anni FVP adulti	251	333.00
Metà-prezzo tre anni FVP ragazzo fino a 15.99 anni	252	59.00
Metà-prezzo tre anni FVP giovane 16-24.99 anni	253	195.00

Designazione	Articolo	CHF
Metà-prezzo tre anni FVP tempo parziale	270	333.00

6.4 Carte giornaliera FVP e cambiamenti di classe giornalieri FVP

Designazione	Prodotto	CHF 2a. cl.	CHF 1a. cl.
Carta giornaliera FVP	3125	39.00	64.00
Carta multigiorni FVP	384	234.00	384.00
Cambio di classe giornaliero FVP	1018		25.00
Cambio di classe multigiorni FVP	1019		150.00

6.5 Riacquisto o rinuncia alle FVP

Designazione	CHF
Importo per il riacquisto o la rinuncia	90.00

7 Disposizioni transitorie

7.1 Rinuncia all'AG FVP

7.1.1 Fino al 31 dicembre 2023, ai familiari di dipendenti che rinunciavano all'AG FVP veniva consegnato gratuitamente un metà-prezzo secondo la tariffa 654 (articolo 171). La consegna ai ragazzi avveniva come segue:

- un metà-prezzo secondo la tariffa 654 ai ragazzi tra 16 e 24.99 anni, se sono soddisfatte le condizioni per gli assegni familiari conformemente alla cifra 4.5;
- i ragazzi fino a 15.99 anni di dipendenti che hanno rinunciato non ricevono una legittimazione FVP o un metà-prezzo, dato che viaggiano già a prezzo ridotto.

7.1.2 Questi abbonamenti restano valevoli fino alla scadenza della durata di validità, a condizione che la/il dipendente non rinunci integralmente alle FVP (rinuncia all'AG FVP e al metà-prezzo FVP). Nel caso di una rinuncia integrale alle FVP della/del dipendente, viene a cadere simultaneamente anche il diritto a questo metà-prezzo.

7.1.3 Questi abbonamenti saranno in circolazione al massimo fino al 30 dicembre 2026.

7.2 Migrazione delle FVP allo SwissPass

7.2.1 La verifica dell'appartenenza alla famiglia mediante il codice di famiglia non è possibile per le FVP dei genitori o dei ragazzi che sono state migrate sullo SwissPass. Per quanto tale appartenenza sia accertabile, i viaggiatori devono essere trattati con condiscendenza. Nel dubbio, l'appartenenza al nucleo familiare può essere richiesta al posto dirigente Controllo o al preposto Servizio FVP.